



Osservatorio permanente regionale per la prevenzione dei bullismi

Linee guida per la gestione in ambito scolastico delle segnalazioni relative alle prevaricazioni tra pari specificamente quando si verificano on line

Premesso che:

le Convenzioni internazionali hanno sancito il diritto alla tutela rafforzata per i minori in rete e che il DGPR General Data Protection Regulation di conseguenza ne tratta in diversi articoli;

la [Dichiarazione dei diritti in internet](#) è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona dando chiare indicazioni in merito;

il Garante della privacy ha redatto il vademecum [La scuola a prova di privacy-La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali, per "insegnare la privacy e rispettarla a scuola"](#) che sarà aggiornato in seguito all'entrata in vigore del DGPR Regolamento Generale per la Protezione di Dati;

il Dipartimento di Giustizia minorile ha elaborato il Glossario [iGloss@ 1.1 - l'Abc dei comportamenti devianti online](#) ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato le [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#) ed il [Vademecum](#) - Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani;

sono attivi: il [Protocollo MIUR Garante Infanzia e adolescenza](#) dal quale discende il Protocollo regionale fra [USR e Garante regionale](#); il [Protocollo Garante privacy e Corecom Piemonte](#); il Protocollo MIUR/DPS; il protocollo regionale fra USR, Regione Piemonte, Forze dell'ordine;

il MIUR ha attivato il programma [Generazioni connesse](#), la piattaforma di formazione on line per i docenti referenti per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo delle scuole [ELISA](#);

la [Legge n. 71/17](#) prevede disposizioni per la tutela dei minori riferite alla rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore la cui istanza può essere inoltrata da persone di minore età ultraquattordicenni (art.2);

la [Legge Regionale n. 2/18](#) attribuisce specifiche competenze al Corecom regionale in merito alla raccolta delle segnalazioni di contenuti lesivi della dignità della persona on line;

il protocollo in fase di sottoscrizione derivante dall'art.8 della Legge Regionale n. 2/18, prevede fra le finalità quella di individuare, nelle more della redazione del piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge 71/17 e del codice di co -

regolamentazione previsto dal medesimo articolo al comma 3, linee guida per la gestione delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 71/17.

VENGONO EMANATE

le

Linee guida per la gestione in ambito scolastico delle segnalazioni relative alle prevaricazioni tra pari specificamente quando si verificano on line

(nelle more dell'attuazione dell'art. 3 commi 2 e 3 della L.71/2017)

A. Nel caso si verificano episodi riferibili all'art. 2 della L. 71/17, la persona di minore età (> 14 anni) può autonomamente:

1. effettuare istanza di rimozione

✓ al titolare del trattamento dati

✓ al gestore del sito internet

✓ al gestore del social media

2. rivolgere analoga richiesta (qualora entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione e entro quarantotto ore provveduto alla rimozione dei dati) mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale deve provvedere all'attivazione delle procedure per la rimozione entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

In allegato alle presenti LLGG–si fornisce– il [volantino](#) sulla L. 71/17 elaborato dal Garante per la protezione dei dati personali utile a indirizzare al corretto utilizzo del [modulo](#) di istanza di rimozione dei dati lesivi della dignità del minore che deve essere scaricato, compilato e inviato a cyberbullismo@gpdp.it.

NB. Questa operazione può avere difficoltà procedurali per garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa. Pertanto è utile andare a verificare la rimozione dei contenuti lesivi.

In Piemonte si potrà seguire, ottimizzando i tempi di richiesta di rimozione, anche la seguente procedura, prevista dal [protocollo](#) fra Corecom Piemonte e Garante della privacy:

3. Segnalare allo sportello on line Corecom Piemonte al seguente indirizzo di posta: nocyberbullismo@cr.piemonte.it .

Il CO.RE.COM. Piemonte segnala alle autorità competenti gli episodi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo al Garante per la Privacy le eventuali denunce ricevute e trasmettendo i casi di competenza dell'autorità giudiziaria.

4. Rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio della Polizia di Stato/Polizia Postale o Comando dei Carabinieri o Polizia Municipale per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza (la denuncia/querela può essere presentata direttamente dal minore >14 anni, ma è sempre consigliabile presentarla alla presenza di un genitore, salvo che quest'ultimo non sia coinvolto nel reato, per evitare ulteriori traumi al minore).

N.B. Contestualmente alle azioni sopra descritte, è sempre comunque consigliabile, per chi subisce la prevaricazione, rivolgersi ad un adulto di riferimento familiare, ad un servizio scolastico, ad un servizio territoriale (ASL, Servizi sociali, Nodi provinciali antidiscriminazioni, Forze di Polizia), ad agenzie educative extrascolastiche (oratorio, associazioni sportive, centri di aggregazione giovanili) o attivare la specifica segnalazione attraverso canali telematici come quelli indicati al punto E.

- B. **Se la persona di minore età comunica la prevaricazione subita ad un genitore**, oltre alle modalità previste nei punti precedenti ed anche al fine di tutelare il minore responsabile della prevaricazione, la vittima e il genitore possono:

- dare comunicazione alla scuola, che agirà secondo le policy d'istituto adottate dagli organi collegiali per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, ossia mediante tutte le azioni previste secondo la normativa vigente per la presa in carico delle situazioni problematiche di bullismo e cyberbullismo che giungono all'attenzione della scuola;
- recarsi presso la Polizia postale o le altre forze di Polizia, insistenti sul territorio , per una eventuale segnalazione;
- recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio per la richiesta di un eventuale ammonimento del Questore nel caso di ultra 14-enni e per una segnalazione alla Procura di competenza¹;
- recarsi presso un qualsiasi Ufficio delle Forze di Polizia insistenti sul territorio per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza.

- C. **Nel caso in cui il minore (> 14 anni) si rivolga alla scuola:**

- chiunque raccolga la confidenza/segnalazione ne informa il referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al fine di attivare la procedura di emergenza prevista nella policy d'istituto deliberata dagli organi collegiali;
- il Dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, deve darne informazione immediata alle famiglie dei minori coinvolti (art. 5 L.71/17);
- il Dirigente scolastico, se il fatto costituisce reato, ha l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria secondo la normativa di legge.

¹ Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, la vittima di cyberbullismo e/o il genitore possono recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia locale) per la richiesta del Provvedimento preventivo amministrativo di "Ammonimento" di competenza del Questore della Provincia nei confronti del/dei cyberbullo/i minore/i ultraquattordicenni. Il minore potrà recarsi agli Uffici di Polizia anche se non ha ancora riferito al genitore la prevaricazione subita"

D. **Nel caso di episodi incorsi a minori di 14 anni stante il divieto di iscrizione a piattaforme di social media al di sotto dei 13 anni, nemmeno con il consenso dei genitori, il minore deve necessariamente rivolgersi:**

- ad una persona adulta di riferimento (docente) che attiverà le procedure di emergenza secondo quanto descritto al punto C;
- al genitore che a sua volta potrà rivolgersi alla scuola, qualora il fatto faccia riferimento al contesto scolastico, o al Corecom Piemonte o alla Polizia postale per la rimozione dei contenuti, o ad altre istituzioni relative al contesto di riferimento.

E. **Inoltre tutti potranno utilizzare:**

- Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype e altri strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio;
- Hotline "Stop-It" di *Save the Children*, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie;
- l'app YouPol che permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (immagini o testo) relative a episodi di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti;
- 114 emergenza infanzia, servizio di emergenza **promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità** – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attivo 24/24 ore, rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

Le azioni indicate nelle linee guida possono funzionare efficacemente solo se la rete territoriale dei servizi ha costruito una stretta collaborazione col mondo scolastico in tutte le sue componenti.

In tal senso ha un ruolo rilevante la figura del Referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo della scuola² che.

Altrettanto fondamentale è la promozione di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi e delle istituzioni che interagiscono nel medesimo contesto.

Si auspica la diffusione dei principi delle presenti Linee guida anche in altri ambiti maggiormente coinvolti (ASL, Servizi sociali, Nodi provinciali antidiscriminazioni, Forze di Polizia, ad agenzie educative extrascolastiche come oratori, associazioni sportive, centri di aggregazione giovanili).

² Il Referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

Questo consentirebbe, anche nelle more del piano di azione integrato previsto dall'art.3 della L.71/2017, di attuare programmi condivisi fra le varie istituzioni di sostegno alla vittima e di rieducazione del responsabile di atti di cyberbullismo.

A titolo di esempio, nel caso di procedura di ammonimento, la rete territoriale dei servizi (Gruppo di Lavoro Provinciale dell'Osservatorio) potrebbe prevedere attività riparative di carattere educativo anche in accordo con le istituzioni scolastiche e/o altre agenzie educative.

Approvate nella seduta del 26 giugno 2019